

**La normativa europea**

Le reti sono interconnesse e costituiscono parte del mercato unico europeo. La frantumazione della regolazione tra le varie autorità statali è, obiettivamente, in contrasto con la tendenza in atto, che mira ad assicurare omogeneità di criteri regolatori e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni. La neutralità delle regole di accesso alle reti e ai servizi pubblici è una previsione costante nelle direttive sulla formazione dei mercati interni dell'energia elettrica (Direttiva 96/92/CE) e del gas (Direttiva 98/30/CE).

Sotto la spinta delle direttive per la formazione del mercato interno e la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea si sono dotati di una autorità indipendente di regolazione. La Commissione europea ha lavorato con i diversi organismi di regolazione per seguire e promuovere l'attuazione delle direttive attraverso i due *Forum* per la regolazione dell'energia elettrica (Firenze) e del gas (Madrid). L'azione della Commissione europea ha anche favorito gli scambi di informazioni e il coordinamento tra gli organismi di regolazione degli Stati membri dell'Unione europea nei settori dell'energia elettrica e del gas, che hanno dato vita al *Council of European Energy Regulators* (CEER).

Il CEER, alla cui costituzione l'Autorità ha attivamente contribuito, costituisce una sede per il confronto e per l'elaborazione di scelte e di tecniche regolatorie, attraverso gruppi di lavoro internazionali. Per esempio, si è recentemente concluso un progetto di *benchmarking* sulla regolazione della qualità del servizio, che è stato condotto dall'Autorità italiana e a cui hanno partecipato sei regolatori europei. I suoi risultati sono stati ripresi dalla Commissione europea nei materiali di preparazione delle proposte di modifica delle Direttive europee (presentate al Consiglio europeo di Stoccolma nel marzo 2001), per rafforzare l'importanza degli obblighi di servizio pubblico nel processo di liberalizzazione, al fine di promuovere la qualità e la protezione dei consumatori. Altre iniziative patrocinate dal CEER riguardano le tariffe transfrontaliere, la gestione degli intasamenti sulle reti, gli incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture, i confronti internazionali dei prezzi sul mercato libero.

Nelle proposte di revisione delle Direttive europee viene fatto un ancor più esplicito riferimento alle autorità indipendenti dei vari Stati membri. D'altra parte, i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione delle richiamate Direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE, già integrano le competenze governative con quelle dell'Autorità, per il completamento e l'attuazione del mercato interno dell'elettricità e del gas in un delicato equilibrio, che garantisce l'osservanza tempestiva delle disposizioni europee.

## Le iniziative parlamentari

Nel periodo fra l'aprile 2001 e l'aprile 2002 sono stati presentati al Parlamento tre disegni di legge per la ridefinizione e la riorganizzazione delle autorità indipendenti che nascono dall'esigenza, trasversalmente sentita da tutte le parti politiche, di dare una precisa configurazione giuridica a organismi costituiti negli scorsi anni in diversi campi di intervento della pubblica amministrazione.

Le iniziative parlamentari e l'analoga iniziativa promossa dal Ministro della funzione pubblica danno conto dell'ampiezza del dibattito politico e istituzionale in corso sul tema della riforma delle autorità indipendenti. Tema di particolare rilevanza, soprattutto in una delicata fase di privatizzazione di importanti settori come quelli dei servizi pubblici ove risulta necessario garantire, sulla base dei principi e in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla legge, sia la piena tutela della concorrenza, sia la salvaguardia degli interessi dei consumatori e degli utenti.

I disegni di legge presentati, pur nelle loro rispettive diversità, propongono una ridefinizione dei criteri di nomina dei Componenti e un riordino delle competenze volto a rendere più organiche e coerenti le funzioni delle singole autorità di settore. Essi riaffermano la centralità del Governo e del Parlamento nella conduzione e l'indirizzo dei processi di privatizzazione, liberalizzazione e più in generale della politica industriale nel cui ambito deve inserirsi l'intervento delle autorità medesime.

Esse propongono infine di rafforzare il ruolo del Parlamento quale referente istituzionale delle autorità indipendenti per evitarne l'isolamento rispetto al potere legislativo da cui prendono origine. L'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare per i rapporti con le autorità, deputata ad esprimere i pareri sulle designazioni relative ai Componenti, sugli indirizzi generali del Governo nonché sull'attività svolta e i pareri e segnalazioni presentate viene in alcuni casi esplicitamente suggerita.

Nella fase finale di approvazione della legge finanziaria per il 2002 è stato proposto un ordine del giorno sottoscritto dal Presidente e da tutti i capigruppo della Commissione attività produttive della Camera messo poi a votazione e approvato a larghissima maggioranza, che il Governo ha accolto quale raccomandazione. L'ordine del giorno richiama l'inopportunità di operare tramite l'art. 23 della legge finanziaria 2002<sup>3</sup> per una ridefinizione del ruolo delle autorità indipendenti esistenti e sottolinea l'indispensabilità che le funzioni di garanzia e di regolazione siano mantenute chiaramente distinte dalle responsabilità di definizione di indirizzi di politica industriale per le società del settore a partecipazione pubblica. Questo impegna quindi il Governo a non incidere, in sede di attuazione della legge finanziaria, sul ruolo e sulle funzioni attribuite dalle norme vigenti alle autorità indipendenti, in particolare quelle di regolazione dei servizi pubblici assecondando una iniziativa parlamentare tesa a ridefinire il quadro delle medesime autorità.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

La decisione del Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea, adottata il 3 marzo 2002, chiedeva agli Stati membri di ratificare, entro giugno, l'intesa raggiunta in occasione della conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Kyoto tenutasi a Marrakech nel novembre 2001 (Capitolo 1). Tale decisione ha avviato anche in Italia l'iter di ratifica parallelamente alla revisione delle modalità di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni.

Con delibera CIPE 19 novembre 1998 (CIPE 1998): "*Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra*" erano state individuate sei azioni nazionali alle quali era stato attribuito un diverso obiettivo di contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> (si veda *Relazione annuale 1999*). Il 2002 rappresenta la prima verifica dei risultati conseguiti da tali azioni nazionali lungo il percorso che vorrebbe l'Italia, entro il 2008-2012, ridurre del 6,5 per cento le proprie emissioni di gas serra rispetto al 1990. I dati di consuntivo del 2000 e quelli di preventivo per il 2001 hanno tuttavia mostrato un forte scostamento dagli obiettivi fissati dal CIPE 1998 imponendo una nuova redistribuzione degli oneri i cui contenuti sono ad oggi ancora al vaglio del legislatore.

3 L'art. 23 contiene la delega al Governo perché individui gli organismi amministrativi, non deputati alla garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, per trasformarli, fonderli o accorparli con altri enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

La nuova strategia nazionale per il rispetto del protocollo di Kyoto comprenderà, con ogni probabilità, il ricorso ai meccanismi flessibili quali la *joint implementation*, il *clean development mechanism* e l'*emission trading*, non contemplato al tempo della stesura del CIPE 1998 perché le modalità di applicazione erano ancora incerte in sede internazionale.

I meccanismi flessibili permettono di abbattere le emissioni attraverso la promozione di progetti all'estero i cui benefici ambientali vengono scaricati dall'obiettivo nazionale. In questa direzione nel 2001 sono stati indirizzati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 2001, 35 miliardi di lire per la promozione di programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi di Kyoto in Cina, Bulgaria, Romania, Argentina, Cuba, Egitto e Brasile.

L'andamento dei prezzi del petrolio negli ultimi anni ha inciso negativamente nelle politiche di riduzione delle emissioni nazionali di gas serra. In Italia l'incremento dei consumi energetici del 1,5 per cento nel 2001, congiuntamente all'aumento dei prezzi del greggio, ha da un lato determinato il congelamento della *carbon tax* riducendo l'incentivo economico ad accelerare la transizione a combustibili a minor contenuto di carbonio e dall'altro ha promosso un maggiore impiego dei combustibili solidi nei settori dove è possibile una sostituzione delle fonti energetiche nel breve periodo, quale quello della generazione elettrica.

A fronte di queste dinamiche, la legislazione nazionale ha individuato due strumenti economico ambientali particolarmente innovativi finalizzati al rispetto del protocollo di Kyoto:

- il meccanismo dei certificati verdi per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica per incentivare i risparmi energetici negli usi finali.

Entrambi gli strumenti vedono il 2002 come primo anno di applicazione e dimostreranno la loro validità solo negli anni a venire. Nella delibera CIPE 1998 il settore delle energie rinnovabili avrebbe dovuto apportare una diminuzione delle emissioni di gas serra pari al 18 per cento dell'obiettivo nazionale (corrispondenti a 18/20 Mtonn di CO<sub>2</sub>) mentre gli interventi in materia di efficienza energetica avrebbe dovuto ridurre le emissioni del nostro paese del 26 per cento del obiettivo nazionale (circa 24/29 Mtonn di CO<sub>2</sub>).

Mentre gli interventi sull'efficienza energetica impongono un obiettivo di

miglioramento negli usi finali di energia progressivo sino al 2006, quello sui certificati verdi non ha ancora individuato una progressione dell'obbligo in relazione all'obiettivo nazionale di riduzione dei gas serra. Tuttavia l'implementazione nella legislazione nazionale della Direttiva europea 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (vedi Capitolo 1), di cui il Governo è stato delegato con l'art. 43 della legge 1 marzo 2002, n. 39, costituirà un'occasione per ridefinire tale progressione.

L'istituzione di un meccanismo di mercato per la promozione dei certificati verdi è stato introdotto dall' art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e le sue caratteristiche sono state delineate dal successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del ambiente del 11 novembre 1999 e successive modifiche introdotte dal decreto Ministro delle attività produttive, Ministro dell'ambiente 18 marzo 2002. Il funzionamento e le caratteristiche di questo strumento di politica ambientale sono descritte, nei suoi fondamentali, nel Capitolo 3.

#### Promozione dell'efficienza energetica negli usi finali

I decreti di promozione dell'efficienza energetica nel settore della distribuzione di energia elettrica e di promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili nella distribuzione di gas naturale sono stati emanati il 24 all'aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. I due decreti danno attuazione a quanto previsto rispettivamente all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 79/99 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.

I decreti ministeriali hanno profondamente riformato la politica di promozione del risparmio energetico seguita dal legislatore fino a quella data, introducendo un sistema che identifica nell'Autorità il soggetto incaricato della definizione dei criteri e delle regole necessarie per dare attuazione alle previsioni contenute nei decreti, nonché della gestione dell'intero meccanismo una volta avviato. Il nuovo sistema si fonda sull'imposizione di obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria posti a carico dei distributori di energia elettrica e di gas che dovranno essere rispettati dai distributori tramite lo sviluppo di progetti di risparmio energetico presso i clienti finali.

I progetti potranno essere sviluppati direttamente dal distributore, tramite società da esso controllate, o attraverso società operanti nel settore dei servizi energetici. In alternativa, i distributori potranno scegliere di non sviluppare nessuna azione diretta e di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando, in tutto o in parte, da terzi 'certificati' (denominati 'titoli di efficienza energetica') attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri sogget-

ti. Tali titoli verranno emessi dall'Autorità al termine di un processo di controllo finalizzato a verificare che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole definite dall'Autorità, ivi incluse le regole tecniche per la valutazione dei risparmi energetici attribuibili ad ogni singolo intervento. Lo scambio dei titoli potrà avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito che verrà istituito dal Gestore del mercato elettrico e regolamentato in base a disposizioni stabilite dal Gestore stesso d'intesa con l'Autorità.

Una parte dei costi sostenuti dai distributori per adempiere agli obblighi di risparmio energetico, posti a loro carico dai decreti ministeriali, troverà copertura attraverso le tariffe di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in base a criteri stabiliti dall'Autorità. Il mancato adempimento agli obblighi di risparmio energetico a carico dei singoli distributori verrà sanzionato dall'Autorità.

Nell'aprile di quest'anno l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione (vedi Capitolo 5) che illustra le proposte dell'Autorità relative ai criteri e metodi:

- per la preparazione e l'esecuzione dei progetti di risparmio energetico;
- per la valutazione dei risparmi energetici attribuibili alle diverse tipologie di progetto;
- per il controllo dei risparmi effettivamente conseguiti e certificabili attraverso l'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- per l'emissione dei titoli;
- per la parziale copertura dei costi sostenuti dai distributori attraverso le tariffe;
- per la definizione e l'irrogazione delle sanzioni per inadempienza.

SEZIONE 2

CONCORRENZA E REGOLAZIONE NEI SETTORI ENERGETICI

STUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE  
DEL SETTORE ELETTRICO

STUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE  
DEL SETTORE DEL GAS NATURALE

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO,  
QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI

PAGINA BIANCA

### 3. STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO

#### MERCATI LIBERALIZZATI E MERCATI IN MONOPOLIO

Con decreto 9 maggio 2001, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato la Disciplina del mercato elettrico ponendo in tal modo le basi per l'organizzazione e il funzionamento della futura borsa dell'energia. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la delibera 23 aprile 2002, n. 72 con la quale l'Autorità ha espresso le sue osservazioni sullo schema di Istruzioni alla disciplina del mercato elettrico, elaborato dal Gestore del mercato e previsto dalla stessa Disciplina del mercato. Risulta in corso di emanazione il decreto attuativo del Ministro delle attività produttive.

È stato definito dal Gestore della rete lo schema di regole per il servizio di dispacciamento di merito economico che dovranno disciplinare i diritti e gli obblighi in capo a tutti gli utenti delle reti dopo l'avvio del sistema delle offerte. Con delibera 8 maggio 2002, n. 87 l'Autorità ha espresso le sue osservazioni e proposte.

Altro tassello fondamentale per l'avvio dell'attività dell'Acquirente unico è stato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 maggio 2001 che ha emanato una prima direttiva di indirizzo.

Sono stati posti in essere dall'Autorità ulteriori adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in funzione dell'avvio del sistema delle offerte. Con la delibera 18 ottobre 2001, n. 228 è stato approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, uniformando la disciplina dei corrispettivi per il servizio di trasporto prevista per i clienti del mercato libero e quello vincolato rendendo più trasparente la struttura dei corrispettivi. Con la delibera 19 marzo 2002, n. 42 sono state definite le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore è riconosciuta come cogenerazione e pertanto ammessa ad un regime "privilegiato".

Nel corso dell'anno 2002, si dovrebbero pertanto completare alcuni elementi fondamentali per l'attuazione del processo di liberalizzazione disegnato dal decreto legislativo n. 79/99. Tra questi: l'avvio del dispacciamento di merito economico e l'entrata in operatività del sistema delle offerte, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99; la conclusione della cessione da parte di Enel dei 15.000 MW di capacità produttiva, di cui all'art. 8 del medesimo decreto; il conseguente abbassamento della soglia di consumi per l'accesso al mercato libero a 0,1 GWh.

## GENERAZIONE E IMPORTAZIONE

### Struttura del mercato della produzione nazionale e dell'importazione

**La produzione nazionale** Secondo i dati provvisori pubblicati dal Gestore della rete, nell'anno 2001 la produzione nazionale lorda del parco impianti è stata di 279.630 GWh, con una crescita dell'1,1 per cento rispetto al 2000.

La produzione termoelettrica convenzionale netta nel 2001 è stata di 219.204 GWh, diminuendo dello 0,6 per cento rispetto all'anno precedente, a favore di un incremento dell'8,2 per cento dell'energia idroelettrica (55.091 GWh) e dell'1,1 per cento delle altre fonti rinnovabili (5.335 GWh).

La produzione termoelettrica convenzionale è stata ottenuta, per il 41,2 per cento dal gas naturale, per il 45,6 per cento dall'olio combustibile, per il 14,3 per cento dal carbone e per il 6 per cento dai gas derivati e altri combustibili. Rispetto al 2000 si registra una significativa riduzione dell'impiego dell'olio combustibile (-3,8 per cento) a fronte di un marcato aumento dell'impiego dei carboni (18,1 per cento) e uno molto più lieve del gas (1,4 per cento) riconducibili a dinamiche già illustrate nel Capitolo 2.

Nel 2001 la produzione destinata al consumo, al netto dell'energia destinata ai consumi propri della produzione (13.127 GWh) e di quella assorbita dai pompaggi (9.434 GWh), è risultata di 257.069 GWh, di cui circa 50.000 GWh da impianti che cedono l'energia elettrica prodotta nell'ambito di convenzioni stabilite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6 (Tav. 3.1).

TAV. 3.1 **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DI CONVENZIONI CIP N. 6/92 E COSTO DI RITIRO DA PARTE DEL GRTN<sup>(A)</sup> NEL 2001**

	ENERGIA GWh	PREZZO lire/kWh	PREZZO centesimi di euro/kWh
DESTINATA	49.342	177,1	9,146
ECCEDENZE (DELIBERA N. 108/97)	2.642	103,9	5,366
MINIDRO (DELIBERA N. 82/99)	2.619	112,6	5,815
<b>TOTALE</b>	<b>54.503</b>	<b>170,5</b>	<b>8,806</b>

(A) I dati dell'energia acquistata dal Grtn nel periodo agosto-settembre sono previsivi. Il Grtn ritira l'energia prodotta da impianti che cedono interamente la capacità sotto convenzione CIP n. 6/92, l'energia convenzionale e rinnovabile in "eccedenza" rispetto alle quote di autoconsumo, e l'energia generata in impianti idroelettrici ad acqua fluente di potenza inferiore ai 3 MW, con le modalità previste dalla delibera dell'8 giugno 1999, n. 82.

Nel 2001 la potenza efficiente netta installata ammontava a 76.400 MW, con un incremento di 800 MW rispetto al 2000; tuttavia i dati forniti dal Gestore della rete rivelano che solamente 48.700 MW sono disponibili per la produzione effettiva; a questi vanno aggiunti 6.000 MW di interconnessione con l'estero per coprire la punta del fabbisogno di potenza pari a 52.000 MW.

Occorre infine ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 che approvava il piano di dismissioni predisposto dall'Enel ha disposto che le società acquirenti si impegnino a trasformare in ciclo combinato la maggior parte della capacità termoelettrica installata delle Gen.Co S.p.A., entro il 2008. Pertanto nel prossimo futuro parte della capacità di produzione termoelettrica di Elettrogen e di Eurogen non sarà disponibile per i necessari lavori di rifacimento.

In questo quadro complessivo che evidenzia i rischi di un sistema non munito di sufficiente capacità di generazione è stato emanato il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con il quale si è voluto dare impulso e certezza alle procedure per la realizzazione e il ripotenziamento delle centrali di energia elettrica con potenza superiore ai 300 MW termici. Su tale legge le Regioni hanno espresso riserve per il mancato rispetto delle norme introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione che potrebbe però trovare soluzione nel disegno di legge governativo in materia di energia in corso di elaborazione nel maggio 2002.

Per far fronte all'inadeguatezza della rete di interconnessione con l'estero rispetto alle richieste e ai ritardi nella realizzazione di nuove infrastrutture di rete, legati principalmente a difficoltà di carattere autorizzativo, l'Autorità ha individuato nelle linee dirette, previste dalla Direttiva europea 96/92/CE, uno strumento sia per consentire agli operatori di contribuire allo sviluppo della rete, sia per favorire l'integrazione del sistema elettrico nazionale in quello europeo. In una fase congiunturale e transitoria, la realizzazione di linee dirette per lo scambio con l'estero potrebbe, inoltre, contribuire alla realizzazione di condizioni concorrenziali nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero e alla diversificazione delle fonti energetiche.

Le dismissioni di  
Elettrogen, Eurogen  
e Interpower

Il 2001 è stato un anno particolarmente significativo per il processo di dismissione delle centrali dell'Enel e il conseguente riassetto dell'attività di produzione.

Nel luglio 2001 è stata portata a termine la cessione di Elettrogen, a cui erano stati attribuiti impianti per una potenza efficiente netta complessiva di 5.438 MW di cui 1.014 MW idroelettrici. Il consorzio, costituito da Endesa (il maggior produttore elettrico spagnolo) per il 45<sup>1</sup> per cento, dal Banco Santander Central Hispanico per il 40 per cento e dalla Asm Brescia S.p.A. per il rimanente 15 per cento, si è aggiudicato l'asta di assegnazione di Elettrogen al prezzo di 2.630 milioni di euro.


Nello stesso periodo l'Enel ha acquisito 2.365 MW di potenza della stessa Endesa nel mercato spagnolo, attraverso l'acquisto della società Nuova Viesgo al prezzo di 1.870 milioni di euro.

Nel marzo 2002 si è conclusa la procedura per l'assegnazione di Eurogen, la più grande delle Gen.Co S.p.A., a cui erano stati attribuiti 55 impianti, di cui 49 idroelettrici e 6 termoelettrici, per una potenza efficiente netta complessiva di 7.008 MW. Edipower S.p.A., creata da Edison S.p.A. (40 per cento), Aem Milano S.p.A. (13,4 per cento), Aem Torino S.p.A. (13,3 per cento), Atel (13,3 per cento), cui partecipano anche UniCredito Italiano S.p.A. (10 per cento), Interbanca S.p.A. (5 per cento) e Royal Bank of Scotland (5 per cento), si è aggiudicata l'asta di assegnazione di Eurogen al prezzo di 3.700 milioni di euro (cifra comprensiva della somma per la copertura dei debiti). In attesa del via libera dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la transazione definitiva dovrebbe avvenire entro i due mesi successivi all'aggiudicazione.

Il processo di dismissione è in atto anche per Interpower, la terza Gen.Co dell'Enel. Alla fine di aprile 2002, è stato infatti pubblicato il bando di sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'intera partecipazione nel capitale sociale della medesima, che ha una capacità di produzione di 2.611 MW di potenza efficiente netta, di cui 2.548 MW termoelettrici e 63 MW idroelettrici. La produzione netta di Interpower nel 2000 è stata ottenuta per il 98 per cento dai 3 impianti termoelettrici, mentre il rimanente 2 per cento dal nucleo idroelettrico.

1 Nel 2002 Endesa ha acquisito un'ulteriore partecipazione pari al 5,7 per cento del Banco Central Hispanico, salendo pertanto al 51 per cento del controllo di Elettrogen.

FIG. 3.1 QUOTE DI MERCATO NELLA PRODUZIONE NETTA DI ENERGIA ELETTRICA<sup>(A)</sup>  
Anno 2001; composizione percentuale



(A) Al netto della produzione destinata all'autoconsumo; è inclusa la generazione da impianti sotto convenzioni CIPG.

(B) La generazione di Elettrogen pre-cessione nel 2001 è stata di 11.274 GWh.


(C) Geval dal 1 gennaio 2002 diventa CVA.

(D) La generazione di Eni è stata destinata per il 38,9% ai consumi di società del gruppo.

Fonte: Elaborazioni su dati di bilancio delle società e Grtn.

FIG. 3.2 QUOTE DI MERCATO NELLA POTENZA INSTALLATA IN ITALIA NEL 2001 <sup>(A)</sup>

Potenza installata idro e termoelettrica; composizione percentuale



(A) Al netto della capacità destinata all'autoconsumo.

Fonte: Elaborazioni su dati di bilancio delle società e Grtn.

**Le importazioni**

Nel 2001 la domanda di energia elettrica, pari a 305.446 GWh, è stata soddisfatta per il 15,8 per cento dalle importazioni (48.377 GWh), con un aumento percentuale rispetto al 2000 (44.300 GWh) del 9,1 per cento.

La capacità di interconnessione con l'estero – al netto della capacità utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali, conclusi prima del 19 febbraio 1997, e della capacità di transito destinata alla Repubblica di San Marino, allo Stato del Vaticano e alla Corsica – ammonta per il 2002 a 1.953 MW, di cui 1.653 MW sulla frontiera di Nord Ovest (Francia e Svizzera) e 300 MW sulla frontiera di Nord Est (Austria e Slovenia).

Essendo la capacità disponibile insufficiente a soddisfare le domande degli operatori di bande di capacità di trasporto per l'interconnessione con l'estero, l'Autorità ha provveduto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 79/99, a determinare le modalità e le condizioni per l'allocazione della medesima capacità. Con la delibera 5 dicembre 2001, n. 301, 600 MW (di cui 500 MW sulla frontiera di Nord Ovest e 100 MW su quella di Nord Est sul versante austriaco) dei 1.953 MW di capacità di trasporto disponibili sono stati destinati, per un periodo di tre anni (2002-2004), ai clienti finali disponibili a distacchi di carico senza preavviso. Sono risultati assegnatari delle bande interrompibili 48 soggetti, con una capacità media di interconnessione assegnata di 12,5 MW ciascuno. I rimanenti 1.153 MW disponibili sulla frontiera di Nord Ovest sono stati attribuiti a 48 operatori, per una capacità media di assegnazione di 24 MW. La capacità di trasporto sull'interconnessione con la Slovenia pari a 190 MW è stata suddivisa tra 17 operatori, per una capacità media di assegnazione di 11,2 MW ciascuno; mentre i 10 MW di capacità di trasporto sull'interconnessione con la frontiera austriaca sono stati assegnati a 9 operatori.

## TAV. 3.2 CAPACITÀ DI TRASPORTO CON L'ESTERO PER L'ANNO 2002

Valori in MW nel periodo invernale

	CONFINE				TOTALE
	ITALIA - FRANCIA	ITALIA - SVIZZERA	ITALIA - AUSTRIA	ITALIA - SLOVENIA	
CONTRATTI PLURIENNALI IN ESSERE	1.800	800	–	–	2.600
CAPACITÀ ASSEGNATA A RSM, VATICANO, CORSICA	147	–	–	–	147
CAPACITÀ A DISPOSIZIONE DEL GRN	653	1.000	110	190	1.953
CAPACITÀ AD ASSEGNAZIONE AUTONOMA GESTORI ESTERI	–	1.000	110	190	1.300
<b>TOTALE</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>220</b>	<b>380</b>	<b>6.000</b>
DI CUI:					
assegnata a clienti interrompibili		500	100		60
assegnata su base annuale		1.153	10	190	1.353

## Le fonti rinnovabili di energia elettrica

Nel corso del 2001, il processo di transizione<sup>2</sup> dal sistema di incentivazione definito dal provvedimento CIP n. 6/92, a quello dei cosiddetti certificati verdi – ovvero il passaggio da un meccanismo di incentivazione basato su un riconoscimento economico predefinito, differenziato per tecnologia, a uno in cui l'incentivo viene fissato da meccanismi di mercato – ha segnato significativi progressi.

Il meccanismo di incentivazione, previsto dal decreto legislativo n. 79/99 ed entrato in vigore dall'1 gennaio 2002, stabilisce che chiunque abbia prodotto o importato, l'anno precedente, energia elettrica da fonti non rinnovabili per quantità superiori a 100 MW debba obbligatoriamente immettere nella rete nazionale una quota pari al 2 per cento della stessa di energia prodotta da fonti rinnovabili, generata in impianti entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999. La quota del 2 per cento fissata per il 2002, rimane costante per gli anni successivi, salvo possibili modifiche con decreto congiunto del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente.

Entro il 31 maggio 2002 (e per gli anni successivi entro il 31 marzo), i soggetti interessati dovranno certificare presso il Gestore della rete l'ammontare della propria produzione e importazione relativamente al 2001 (al netto di cogenerazione, autoconsumi di centrale ed energia prodotta da fonti rinnovabili); inoltre, entro il 31 marzo 2003, dovranno dimostrare di avere coperto il suddetto obbligo del 2 per cento tramite il possesso di certificati verdi.

I certificati verdi, di valore pari a 100 MW ciascuno, vengono riconosciuti per i primi otto anni di esercizio agli impianti entrati in funzione dopo il primo aprile 1999; possono essere attribuiti alla produzione di impianti della stessa società soggetta all'obbligo, o a produttori terzi, ceduti disgiuntamente dall'energia elettrica effettivamente prodotta e quindi scambiati attraverso contratti bilaterali, o su un apposito mercato istituito presso la società Gestore del mercato S.p.A.

2 I riferimenti normativi di tale transizione sono raccolti nell'art.11 del decreto legislativo n. 79/99, nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1999 e nel decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro dell'ambiente del 18 marzo 2002.